



MARPOSS

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Le presenti condizioni generali di fornitura ("Condizioni Generali") sono parte integrante dell'ordine di fornitura emesso da MARPOSS S.p.A. ("MARPOSS" o anche solo "Acquirente") e si applicano a qualsiasi ordine ("Ordine") per la fornitura di i beni e/o servizi ("Prodotti")¹ forniti dal fornitore ("Fornitore"), così come identificato nell'Ordine. Alla data in cui l'Ordine è da considerarsi accettato, nelle modalità di seguito previste, il contratto si perfeziona (di seguito denominato anche "Contratto"). I termini "Ordine" e "Contratto" sono qui considerati come sinonimi e quindi ci si riferirà all'uno o all'altro in modo indifferente.
- 1.2. Non troveranno applicazione, e non potranno in alcun caso essere considerate parte integrante di un qualsivoglia Contratto concluso tra l'Acquirente ed il Fornitore o di un Ordine emesso da MARPOSS, per la fornitura di un Prodotto, eventuali e/o ulteriori deroghe, modifiche, termini o condizioni, incluso eventuali condizioni generali del Fornitore, riportate in qualsivoglia documento trasmesso dal Fornitore all'Acquirente (quali a titolo esemplificativo lettere, offerte, bolle, conferme d'ordine, anche come parti di comunicazione di un'eventuale proposta, preventivo, fattura o bolla di accompagnamento), se non espressamente approvate per iscritto da personale autorizzato dell'Acquirente.
- 1.3. Le Condizioni Generali trovano applicazione per tutti i rapporti tra l'Acquirente e il Fornitore, ivi compresi quelli instaurati per via telematica o informatica. In caso di contrasto o incompatibilità tra le presenti Condizioni Generali e le disposizioni particolari contenute in specifici Contratti o di un Ordine, le disposizioni particolari dei specifici Contratti o Ordini prevarranno sulle Condizioni Generali in relazione all'oggetto di quel singolo Contratto o Ordine, solo e soltanto se tali disposizioni particolari siano stato espressamente approvate per iscritto da personale autorizzato dell'Acquirente.
- 1.4. L'Acquirente e il Fornitore sono denominati singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti", le definizioni dei termini definiti si intendono riferiti sia al singolare sia al plurale.

2. PRINCIPI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI

- 2.1. Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti con capacità e diligenza professionali al fine di soddisfare le esigenze e le richieste dell'Acquirente secondo quanto definito nelle presenti Condizioni Generali e nel singolo Ordine.
- 2.2. Il Fornitore si impegna ad eseguire prestazioni non previste nelle presenti Condizioni Generali e nell'Ordine senza alcun addebito per l'Acquirente qualora le medesime siano dovute ad eventi riconducibili al Fornitore stesso e/o qualora la mancata esecuzione delle predette prestazioni impedisca in tutto o in parte la fornitura dei Prodotti.
- 2.3. Il Fornitore opererà in modo da fornire Prodotti rispondenti alle esigenze dell'Acquirente. Il Fornitore si impegna e si obbliga a consentire e ad agevolare l'esercizio da parte dell'Acquirente, dei controlli sullo svolgimento della fornitura dei Prodotti e sull'osservanza degli obblighi assunti ed esplicitati nelle presenti Condizioni Generali e nell'Ordine, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
- 2.4. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, il Fornitore potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa la fornitura dei Prodotti, salvo i casi di comprovata forza maggiore.
- 2.5. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Acquirente e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine alla fornitura dei Prodotti o per cause non imputabili all'Acquirente.

¹ In queste Condizioni Generali: a) "Prodotto" si riferisce a seconda dei casi al bene fornito o al servizio che deve essere fornito dal Fornitore. Come "bene" si intende sia il bene materiale che il bene immateriale (e.g. tecnologia e software). La definizione di "Prodotti" si riferisce anche agli eventuali componenti, materiali o immateriali, materie prime, ingredienti, sostanze etc. di cui i Prodotti sono costituiti o sono composti.

- 2.6. Il Fornitore dichiara di essersi pienamente reso edotto della natura e delle caratteristiche tecniche, tecnologiche e funzionali dei Prodotti e di aver tenuto in debito conto di tutti i fattori, le circostanze e le alee connesse all'esecuzione degli stessi e delle modalità operative che possano influire sull'esecuzione delle attività e sulla determinazione del corrispettivo. Non potranno pertanto essere richiesti aumenti di costi o modifiche alle tempistiche di consegna dovuti a circostanze non previste all'atto dell'accettazione delle Condizioni Generali e dell'Ordine.
- 2.7. Il Fornitore garantisce di possedere i mezzi e le risorse per assicurare la migliore qualità disponibile del Prodotto oggetto dell'Ordine, nonché la capacità finanziaria e le risorse umane per eseguire l'Ordine senza rischi di interruzioni o di ritardi.

3. EMISSIONE DELL'ORDINE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

- 3.1. L'Ordine, con cui l'Acquirente incarica il Fornitore dello svolgimento delle attività ivi previste, è emesso a queste Condizioni Generali.
- 3.2. Un Ordine emesso dall'Acquirente e fatto pervenire al Fornitore si intenderà accettato dal Fornitore dopo che l'Acquirente abbia ricevuto un'accettazione espressa dal Fornitore (e.g. inviata tramite comunicazione elettronica ovvero accettazione per presa incarico dell'Ordine da parte del Fornite) oppure, in alternativa qualora il Fornitore non abbia inviato, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui il Fornitore abbia ricevuto detto Ordine, una comunicazione scritta ove comunica la non accettazione di detto Ordine. In ogni caso con l'inizio dell'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore, l'Ordine dovrà ritenersi accettato alle condizioni e ai termini di cui alle presenti Condizioni Generali e/o a quelle ulteriori previste nell'Ordine.

4. MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

- 4.1. L'Acquirente si riserva il diritto di posticipare i termini di consegna dei Prodotti indicati nell'Ordine, senza addebito di oneri di alcuna natura o genere da parte del Fornitore, salvo diversamente concordato.
- 4.2. In quanto applicabile, le spedizioni devono essere accompagnate dal documento di trasporto (DDT) indicante: nome del Fornitore, data di spedizione, numero dell'Ordine, quantitativo per collo e precisa descrizione del materiale consegnato. Il DDT deve essere collocato all'esterno del collo. Le consegne che non rispettano le suddette norme, potranno essere rifiutate dai magazzini dell'Acquirente. Si declina ogni responsabilità per materiali forniti in eccedenza rispetto ai quantitativi ordinati, anche se detti materiali fossero stati provvisoriamente da noi accettati; questa eccedenza potrà essere respinta in qualsiasi momento, addebitando al Fornitore eventuali spese da noi sostenute. Anche le consegne di documentazione (in formato cartaceo o elettronico) per studi e traduzioni devono essere accompagnate da DDT. Dell'avvenuta consegna dei Prodotti farà fede la data di ricevimento apposta sul documento di trasporto e, se richiesto Dall'Acquirente, che dovrà essere corredato da un certificato attestante che gli stessi sono conformi a quanto riportato nell'Ordine. L'eventuale inosservanza potrà comportare il rifiuto della consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 4.3. I Prodotti dovranno essere consegnati dal Fornitore presso l'indirizzo indicato dall'Acquirente entro i termini di consegna, con le specifiche tecniche, i requisiti di qualità e le condizioni specificamente indicati nell'Ordine o nei diversi termini concordati dall'Acquirente e dal Fornitore per iscritto. I termini relativi alla consegna, alle specifiche tecniche, ai requisiti di qualità e quantità dei Prodotti oggetto dell'Ordine sono da considerarsi essenziali in ogni caso e con riguardo a qualunque piano di consegna concordato in relazione ad un Ordine o Contratto. Qualunque spesa o costo necessario al fine di rispettare le scadenze indicate nei piani di consegna saranno esclusivamente a carico del Fornitore.
- 4.4. Resta inteso fra le Parti che è vietata espressamente la consegna anticipata dei Prodotti, nonché le consegne e le prestazioni parziali ove non preventivamente concordate tra le Parti, anche nel caso in cui la prestazione sia divisibile. L'Acquirente è autorizzato a rispedire i Prodotti pervenuti prima del termine pattuito nell'Ordine, a spese e a rischio del Fornitore, o a trattenerli addebitando a quest'ultimo i costi di magazzino e tutti gli ulteriori eventuali oneri economici derivanti dalla consegna anticipata, fino al termine di consegna previsto. L'Acquirente si riserva altresì il diritto di rifiutare la quantità di Prodotti fornite in eccesso rispetto a quanto previsto nell'Ordine. In tal caso, la restituzione dei Prodotti e i relativi oneri saranno a carico esclusivo del Fornitore che ne assumerà responsabilità e rischi anche per il periodo in cui i beni rimarranno depositati in magazzino.



- 4.5. La consegna dei Prodotti dovrà essere eseguita secondo i termini (e.g. Incoterms) stabiliti nell'Ordine. In ogni caso il rischio sarà trasferito all'Acquirente nel momento dell'arrivo della consegna dei Prodotti presso lo stabilimento dell'Acquirente.
- 4.6. Nel caso in cui, nel periodo di validità dell'Ordine, i Prodotti offerti e/o acquistati, diventino obsoleti, su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore offrirà e fornirà all'Acquirente i Prodotti aggiornati equivalenti a condizioni economiche invariate rispetto a quelle previste nell'Ordine. L'Acquirente si riserva la facoltà di effettuare un controllo di qualità sul nuovo Prodotto al fine di verificare la rispondenza del Prodotto a quanto richiesto.

5. CONFORMITA' DEI PRODOTTI

- 5.1. L'accettazione dei Prodotti è subordinata all'accertamento da parte dell'Acquirente della conformità dei Prodotti medesimi ai termini e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali e all'Ordine. Tale accertamento potrà avvenire, a seconda dei casi, tramite contraddittorio alla presenza dei rappresentanti delle Parti oppure invio di modulo dell'Acquirente. Se previsto nell'Ordine, a discrezione dell'Acquirente, l'accettazione da parte dell'Acquirente dei Prodotti sarà comunicata per iscritto al Fornitore all'esito positivo del suddetto accertamento.

6. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

- 6.1. Qualora l'Ordine richieda espressamente che il Fornitore installi il bene o preli il servizio presso lo stabilimento di destinazione, il Fornitore in accordo con l'Acquirente provvederà ad effettuare un preventivo sopralluogo presso tale stabilimento al fine di valutare congiuntamente tutto ciò che sia necessario per la suddetta installazione, posto che la stessa dovrà avvenire (i) in condizioni di assoluta sicurezza, (ii) nel rispetto di tutte le disposizioni di legge applicabili in materia, ivi espressamente incluse, in via non esaustiva, quelle in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni, (iii) senza causare alcun intralcio alle normali attività produttive svolte nello stabilimento.
- 6.2. Durante l'installazione del Prodotto presso lo stabilimento dell'Acquirente cui è destinato, il Fornitore (i) adotterà e farà adottare a tutti i suoi dipendenti e collaboratori ed eventuali Subappaltatori Autorizzati, coinvolti nell'installazione, tutte le procedure e misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente in materia, predisposte al fine di assicurare che tutto si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, e (ii) rispetterà, e farà rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori ed eventuali Subappaltatori Autorizzati, tutte le procedure in vigore negli stabilimenti dell'Acquirente.

7. MODIFICHE DELL'ORDINE

- 7.1. Nel corso della fornitura del Prodotto, l'Acquirente avrà il diritto di richiedere, mediante comunicazione scritta modifiche all'Ordine. Termini e condizioni relative alle modifiche dell'Ordine, ivi incluse in via non esaustiva quelle relative a corrispettivo, termini e modalità di consegna verranno previamente concordate tra le Parti. Il Fornitore introdurrà tali modifiche e varianti solamente dopo aver ricevuto dall'Acquirente una conferma scritta alle modifiche medesime ("Variante dell'Ordine"). Le modifiche e le varianti introdotte da una Variante dell'Ordine non determineranno alcuna variazione al corrispettivo della fornitura, se non nel caso in cui in cui il costo aggiuntivo per l'introduzione di tali modifiche e varianti sia stato confermato per iscritto nella specifica Variante dell'Ordine da persona autorizzata dell'Acquirente.
- 7.2. In nessun caso modifiche o varianti che siano necessarie per ottemperare a quanto richiesto da una norma di legge, oppure modifiche o varianti derivanti da aumenti dei costi delle materie prime, delle merci, del cambio di valuta, del trasporto, della manodopera, delle tasse, dei dazi e qualsiasi altra eventuale variazione daranno diritto al Fornitore di rivendicare un aumento nel corrispettivo previsto nell'Ordine, se non diversamente concordato per iscritto con l'Acquirente.



8. CORRISPETTIVO DELL'ORDINE E TERMINI DI PAGAMENTO

- 8.1. Il Corrispettivo, i termini e le condizioni di pagamento sono esclusivamente quelli concordati tra le Parti ed indicate nell'Ordine.
- 8.2. Il Corrispettivo per il Prodotto è quello indicato nell'Ordine, comprende tutti i costi e le spese dettagliate nell'Ordine e/o comunque connesse con la fornitura e la consegna del Prodotto ordinato e si intende fisso ed invariabile fatta esclusiva eccezione per gli aumenti di prezzo precisati in una variante dell'Ordine emessa dall'Acquirente ai sensi dell'articolo che precede. Non saranno consentite spese extra di alcun tipo, nemmeno le spese per l'imballaggio o il trasporto, a meno che non siano state specificamente e preventivamente accettate dall'Acquirente. Non saranno nemmeno consentiti aggiornamenti automatici dei prezzi, come titolo esemplificativo, aggiornamenti a indici di riferimento come "ISTAT" o altri simili, se non specificatamente e preventivamente concordati per iscritto con l'Acquirente.
- 8.3. L'Acquirente corrisponderà detto Corrispettivo in accordo con quanto previsto dall'Ordine, previo ricevimento di regolare fattura emessa dal Fornitore. Tale fattura dovrà indicare, tra l'altro, le informazioni ed i riferimenti specificati nell'Ordine, nonché la descrizione del Prodotto fornito ed il numero e la data di emissione di detto Ordine e le eventuali ulteriori disposizioni dell'Acquirente.
- 8.4. Il pagamento del Corrispettivo da parte dell'Acquirente non costituisce accettazione o riconoscimento del fatto che il Prodotto fornito sia conforme alle specifiche tecniche del Prodotto o esente da vizi e difetti di qualsiasi genere.
- 8.5. L'Acquirente (i) è legittimato a compensare ogni somma dovuta in qualsiasi momento al Fornitore con le somme dovute dal Fornitore all'Acquirente a qualsiasi titolo e, (ii) con riferimento allo specifico Ordine, ha diritto, in caso di mancato adempimento del Fornitore ad una qualsiasi obbligazione di detto specifico Ordine, di sospendere il pagamento di una qualsiasi parte del Corrispettivo del Prodotto oggetto dello specifico Ordine non ancora corrisposto.
- 8.6. Se non preventivamente autorizzato per iscritto dall'Acquirente, il Fornitore si impegna a non alienare, trasferire o cedere a terzi alcun credito che possa vantare nei confronti dell'Acquirente in relazione ed in conseguenza dell'esecuzione di un qualsivoglia Ordine per la fornitura di un Prodotto.
- 8.7. Il Fornitore prende atto che l'Acquirente potrà richiedere al Fornitore idonee garanzie di primarie banche a garanzia degli eventuali anticipi accordati, nonché della qualità e del funzionamento del bene o del corretto espletamento del servizio.

9. ASSICURAZIONE

- 9.1. Fino allo scadere del periodo di garanzia, salvo quanto diversamente stabilito nell'Ordine, il Fornitore stipulerà a proprie spese un'assicurazione comprensiva della copertura relativa alla responsabilità da prodotto ed un'assicurazione comprensiva della copertura relativa alla responsabilità generale che copra qualunque costo, danno e spesa di qualunque natura relativa a o derivante da tutte le attività da eseguirsi ai sensi dell'Ordine. Il Fornitore dovrà fornire certificazione della Compagnia Assicurativa attestante la validità della copertura, su richiesta dell'Acquirente.

10. DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FORNITORE

- 10.1. Il Fornitore conserverà tutta la documentazione predisposta per il Prodotto e/o comunque attinente ad esso che il Fornitore sia obbligato a conservare presso il suo stabilimento, sulla base delle norme di legge applicabili, al fine di provare di aver progettato, sviluppato e prodotto il Prodotto nel più rigoroso rispetto delle norme di legge vigenti e applicabili al Prodotto in ragione del luogo in cui è stato fabbricato o del luogo in cui dovrà essere installato e utilizzato.
- 10.2. Qualora l'Acquirente ne faccia espressa richiesta, il Fornitore si impegna a consegnare prontamente all'Acquirente copie della suddetta documentazione, provvedendo ad apportarvi qualsivoglia correzione ed



integrazione ragionevolmente richiesta dell'Acquirente al fine di assicurare che tale documentazione sia conforme a quanto richiesto dalle norme di legge applicabili.

- 10.3. Fatta eccezione per quanto diversamente stabilito dalle norme di legge applicabili, il Fornitore si impegna a custodire presso la propria sede la documentazione di cui ai paragrafi precedenti per un periodo di 10 (dieci) anni. All'atto della consegna e/o dell'installazione del Prodotto, il Fornitore consegnerà all'Acquirente, inoltre, la relativa documentazione tecnica, quale a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- per materiale a specifica dell'Acquirente, i disegni del progetto finale del Prodotto e dei suoi principali componenti e sottogruppi, insieme con, qualunque informazione attinente, disegni, specifiche tecniche, codici, schemi e istruzioni per interfacciare il Prodotto con ogni altro macchinario già funzionante nel processo di fabbricazione dell'Acquirente o del cliente finale di quest'ultimo.
 - i manuali tecnici per il corretto utilizzo e manutenzione del Prodotto;
 - eventuale certificazione dei componenti, delle materie prime e dei materiali.

11. RITARDI, NON CONFORMITA' E PENALI

- 11.1. I termini di consegna e/o di installazione del Prodotto (i.e. bene o servizio), essendo stati previsti secondo le necessità dell'organizzazione aziendale dell'Acquirente sono da intendersi essenziali. Nell'ipotesi di consegne parziali o frazionate, la fornitura si riterrà completata al ricevimento dell'ultimo particolare o alla conclusione della prestazione. Senza pregiudizio per qualsiasi diritto di risoluzione o di risarcimento di eventuali danni subiti, in caso di mancato rispetto dei termini di consegna, in tutto o per una parte del Prodotto indicato nell'Ordine, ovvero in caso di mancato conformità del Prodotto, l'Acquirente si riserva la facoltà di operare nei seguenti modi:

- a) annullare l'intero Ordine o parte dello stesso senza alcun obbligo nei confronti del Fornitore e, nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere in tempi ragionevoli rispetto alle esigenze dell'Acquirente, provvedere direttamente, utilizzando la propria organizzazione, e/o rivolgendosi a terzi, alla fornitura di quanto ordinato e non consegnato, con l'eventuale addebito al Fornitore delle spese sostenute e dei danni subiti (quali a titolo esemplificativo costi per spedizione, installazione fermi macchina, altri tipi di addebiti dei clienti finali dell'Acquirente);
- b) salvo comunque il diritto dell'Acquirente di chiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti (quali a titolo esemplificativo costi per spedizione, installazione, fermi macchina, altri tipi di addebiti dei clienti finali dell'Acquirente), applicare una penale per ciascun giorno di ritardo i così come stabilita nel relativo Ordine dell'Acquirente.

L'applicazione di tali penali non libererà il Fornitore dall'obbligo di predisporre tutte le azioni necessarie al puntuale adempimento delle obbligazioni assunte.

12. ACCETTAZIONE E GARANZIE

- 12.1. Nel caso in cui, prima dell'accettazione se prevista, i Prodotti non siano conformi alle specifiche dell'Ordine o siano in qualsiasi modo difettosi o non conformi, l'Acquirente può rifiutarsi di accettare i Prodotti o può accettarli con riserva o riduzione di prezzo formulata dall'Acquirente stesso. Qualora l'Acquirente si rifiuti di accettare i Prodotti difettosi o difformi, il Fornitore dovrà, a scelta dell'Acquirente, fornire nuovamente, ovvero riparare o sostituire, entro il termine più breve possibile, avuto riguardo alla complessità del problema e alla natura del difetto rilevato e alle esigenze dell'Acquirente, il Prodotto in questione senza costi per l'Acquirente, rimborsandogli le spese e i costi indebitamente sostenuti, e senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto.

- 12.2. Dalla data di consegna del Prodotto presso lo stabilimento dell'Acquirente, o se prevista, dall'accettazione del Prodotto da parte dell'Acquirente, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi, o per una durata maggiore se prevista, il Fornitore garantisce la fornitura e tutti i relativi componenti, accessori e ricambi, come privi di vizi, idonei agli scopi per i quali sono destinati ed ai requisiti di qualità convenuti, nonché conformi alla migliore tecnica, tecnologia sicurezza d'esercizio, nonché alle conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili.

- 12.3. Qualora nel periodo di garanzia il Prodotto dovesse risultare per un qualsivoglia motivo difettoso, incompleto e/o non conforme, l'Acquirente provvederà a comunicarlo al Fornitore e questi dovrà, a scelta dell'Acquirente, fornire nuovamente, ovvero riparare o sostituire, entro il termine più breve possibile, avuto riguardo alla complessità del problema e alla natura del difetto rilevato e alle esigenze dell'Acquirente, il

Prodotto in questione, senza costi per l'Acquirente, rimborsando a quest'ultimo tutte le spese e i costi indebitamente sostenuti (ivi inclusi eventuali costi di spedizione e/o di installazione del Prodotto sostituito presso lo stabilimento del cliente finale dell'Acquirente, costi per fermi macchina, altri tipi di addebiti del cliente finale dell'Acquirente) e senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto dell'Acquirente medesimo.

- 12.4. Se, nei casi previste nei suddetti paragrafi, il Fornitore non rispetti i termini essenziali sopra previsti, l'Acquirente avrà la facoltà di richiedere ed ottenere dal Fornitore a titolo di penalità, una penale dell'ammontare stabilito nell'Ordine per ogni giorno di mancato funzionamento del Prodotto, fatto salvo ogni ulteriore diritto dell'Acquirente al risarcimento del maggiore danno (a titolo esemplificativo costi per fermi macchina, altri tipi di addebiti del cliente finale dell'Acquirente).
- 12.5. Se, nei casi sopra previsti, il Fornitore, non abbia provveduto a porre definitivamente rimedio alla difettosità, incompletezza o non conformità del Prodotto, alla riparazione o sostituzione del Prodotto difettoso nel termine più breve possibile, avuto riguardo alla complessità del problema e alla natura del difetto rilevato e alle esigenze dell'Acquirente, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il relativo Contratto. Qualora l'Acquirente si avvalga di tale facoltà, il Fornitore sarà tenuto a: (i) ritirare l'eventuale materiale di scarto presso lo stabilimento dell'Acquirente, e (ii) restituire all'Acquirente il corrispettivo del Prodotto, maggiorato degli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data in cui l'Acquirente abbia corrisposto detto corrispettivo al Fornitore, e (iii) risarcire all'Acquirente tutti i danni diretti e indiretti subiti da quest'ultimo, compresi i costi relativi alle riparazioni effettuate dal personale dell'Acquirente o/o di terzi all'uopo incaricati dall'Acquirente per la risoluzione delle difettosità non rimediate.
- 12.6. Il Fornitore garantisce che i Prodotti, forniti ai sensi del Contratto, che possono definirsi prodotti digitali, siano stati progettati, sviluppati e prodotti in conformità ai principi di sicurezza informatica espressi dal c.d. "Cyber Resilience Act" dell'Unione Europea.

13. RICAMBI

- 13.1. Nel caso del Prodotto che consista in una fornitura di bene, che prevede parti di ricambio, il Fornitore garantisce all'Acquirente la fornitura delle parti e dei componenti per il Prodotto ("Ricambi") per un periodo di tempo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di consegna, o dalla data di accettazione in quanto applicabile, e si impegna ad informare preventivamente tempestivamente l'Acquirente dell'eventuale decisione di cessare la produzione di detti Ricambi.

14. ATTREZZATURE

- 14.1. Tutti i beni (e.g. ausili, contenitori, imballaggi speciali, strumenti, supporti, attrezzature, stampi, materiali) messi a disposizione dall'Acquirente o da suoi incaricati al Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine dovranno essere restituiti all'Acquirente non appena quest'ultimo ne faccia. Il Fornitore non potrà trasferirli a terzi, né modificarli, né utilizzarli per altri fini e sarà responsabile della loro custodia, conservazione, cura e buon uso, adottando sempre la massima diligenza. In caso di distruzione, danneggiamento, perimento o perdita per propria colpa, il Fornitore sarà tenuto a riparare o a sostituire i suddetti beni a proprie cure e spese, ovvero, ove ciò non sia possibile, a rimborsare all'Acquirente del danno subito.
- 14.2. Il Fornitore manleva fin d'ora l'Acquirente da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a cose che possano derivare da un uso improprio dei beni messi a sua disposizione dall'Acquirente, avendoli comunque preventivamente verificati e trovati sicuri ed idonei alla loro destinazione d'utilizzo. Materiali e componenti forniti dall'Acquirente per la loro lavorazione e/o assemblaggio resteranno di proprietà dell'Acquirente.
- 14.3. Il Fornitore dovrà eseguire l'Ordine utilizzando i propri strumenti e le proprie attrezzature se non diversamente concordato nell'Ordine stesso, ed è responsabile di tale attrezzatura e strumenti anche nel momento in cui vengono introdotti negli stabilimenti/sedi dell'Acquirente. L'Acquirente non dovrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventuali furti e danni accorsi ai beni ed alle attrezzature del Fornitore introdotti nei locali di proprietà o in affitto all'Acquirente medesimo. Al termine della fornitura del Prodotto o al momento dell'eventuale risoluzione per qualsiasi causa dell'Ordine/Contratto, il Fornitore dovrà lasciare i locali in uno stato ordinato, in buone condizioni, rimuovendo tutti i propri strumenti ed attrezzature.

15. DIVIETO DI CESSIONE E SUB-APPALTO

- 15.1. Sempreché non sia stato previamente autorizzato per iscritto dall'Acquirente, il Fornitore non potrà cedere, in tutto o in parte, l'Ordine, nonché qualsivoglia diritto ed obbligazione da esso nascenti.
- 15.2. Il Fornitore potrà subappaltare in tutto o in parte le prestazioni contrattuali solo previa autorizzazione scritta dell'Acquirente (di seguito, anche "Subappaltatori Autorizzati"). Nel caso in cui l'Acquirente autorizzi il Fornitore a subappaltare a terzi l'esecuzione parziale della fornitura dei Prodotti, il Fornitore: (i) si obbliga, sotto la propria responsabilità, a selezionare i sub-appaltatori soltanto dopo averne accertato l'idoneità tecnico-professionale, l'affidabilità dal punto di vista finanziario ed il possesso dell'esperienza e delle conoscenze tecniche necessarie ad eseguire quella parte delle attività appaltate che dovrà essere loro subappaltata, e, (ii) si impegna altresì a fare sottoscrivere a detti terzi Subappaltatori Autorizzati un accordo che rispecchi le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e nel relativo Ordine, garantendosi inoltre la facoltà di recedere con effetto immediato dall'accordo di subappalto.
- 15.3. Nelle circostanze che precedono, il Fornitore resterà in ogni caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per la puntuale ed esatta fornitura dei Prodotti, e terrà l'Acquirente manlevato e indenne rispetto ad ogni danno o spesa derivante allo stesso per fatto del Subappaltatore Autorizzato. Qualora nel corso dell'esecuzione della suddetta fornitura il Subappaltatore Autorizzato si rivelasse, ad insindacabile giudizio dell'Acquirente non idoneo ad eseguire correttamente le previsioni contrattuali, il Fornitore risolverà immediatamente il contratto con lo stesso, tenendo l'Acquirente indenne rispetto ad ogni danno derivante allo stesso, come conseguenza della risoluzione del contratto con il Subappaltatore Autorizzato.
- 15.4. In ogni caso il subappalto dovrà sottostare alle leggi e norme vigenti che regolano la materia, fermo rimanendo che i contratti di subappalto dovranno contenere, oltre a quanto previsto nel precedente comma, la specifica previsione della loro efficacia sospensivamente condizionata alla accettazione ed autorizzazione da parte dell'Acquirente e risolutivamente condizionata alla revoca, da parte dell'Acquirente di detta autorizzazione.
- 15.5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per l'Acquirente, di risolvere il rapporto contrattuale fatto salvo di diritto di richiedere il risarcimento del danno.

16. TUTELA DELLA CONFIDENZIALITÀ E DELLA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

- 16.1. I progetti, i disegni, la documentazione, i prototipi i materiali in genere, i loro sviluppi, derivazioni, miglioramenti e in generale tutte le informazioni, relative ad esempio, ma non limitatamente a, i prodotti dell'Acquirente o all'Acquirente stesso o alle sue società affiliate e, quindi, anche quelli indicati nell'Ordine, di cui in qualsiasi modo il Fornitore ne sia venuto o ne venga in possesso, sono da considerarsi Informazioni Riservate di proprietà dell'Acquirente.
- 16.2. Il Fornitore si impegna a mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Riservate e a impiegare modalità che non compromettano in alcun modo il loro carattere riservato o che non arrechino altrimenti danno all'Acquirente. Il Fornitore si impegna ad accedere e a utilizzare le Informazioni Riservate, nella misura e con mezzi strettamente necessari per la realizzazione dell'Ordine e per gli obiettivi lì previsti. Ogni altro tipo di trattamento e/o uso delle Informazioni Riservate è vietato.
- 16.3. Il Fornitore si impegna a non rivelare o divulgare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in qualunque modo o forma, le Informazioni Riservate, ad eccezione dei casi qui previsti. Il Fornitore si impegna affinché le Informazioni Riservate siano trattate esclusivamente dai dipendenti a ciò autorizzati per ragioni di servizio (nel seguito, "Dipendenti Autorizzati") e che questi ultimi trattino solamente le Informazioni Riservate che sono necessarie per la realizzazione dell'Ordine. A tale scopo, il Fornitore si impegna a vincolare i Dipendenti Autorizzati a obblighi di riservatezza di contenuto almeno pari a quelli assunti dal Fornitore con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali. Se per l'esecuzione dell'Ordine il Fornitore ha necessità di chiedere la collaborazione di terzi mettendoli al corrente, in tutto o in parte, delle Informazioni Riservate, oltre al rispetto di quanto previsto da altre previsioni delle presenti Condizioni Generali, il Fornitore dovrà vincolare tali terzi a obblighi di riservatezza di contenuto almeno pari a quelli

assunti dal Fornitore con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali e su richiesta dell'Acquirente dare a quest'ultimo prova scritta, per l'effetto, il Fornitore riconosce e accetta altresì di essere comunque responsabile, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., del rispetto degli obblighi qui previsti da parte di coloro che abbiano o abbiano avuto accesso alle Informazioni Riservate.

- 16.4. Se previsto, il trattamento di Informazioni Riservate tramite l'accesso e uso delle risorse informatiche dell'Acquirente, potrà avvenire anche per concessione di credenziali di accesso (nel seguito, "Credenziali di Accesso"). Esse potranno essere concesse su base collettiva al Fornitore, o su base individuale ai Dipendenti Autorizzati. Ciò premesso, il Fornitore si impegna, affinché tale concessione, collettiva o individuale, sia strettamente vincolata all'Ordine, escludendo pertanto qualunque altro trattamento con finalità diverse da quelle concordate. Le Credenziali di Accesso costituiscono esse stesse Informazioni Riservate. Le Credenziali di Accesso individuali non possono essere cedute e/o messe a disposizione e/o prestate a terze parti, fossero anche dipendenti del Fornitore. Le Credenziali di Accesso collettive non possono essere cedute e/o messe a disposizione e/o prestate a terze parti. Al completamento dell'Ordine e/o laddove il rapporto di lavoro con il Dipendente Autorizzato dovesse interrompersi, il Fornitore ne darà immediatamente notizia al fine di procedere prontamente al blocco di tali Credenziali di Accesso.
- 16.5. L'eventuale concessione di accesso, e di uso di risorse informatiche di proprietà dell'Acquirente tramite le Credenziali di Accesso, è rigorosamente limitata alla realizzazione dell'Ordine e non sarà in alcun modo estesa ad altre attività, siano esse personali o professionali (ad esempio, ma non solo, uso non giustificato e non concordato di risorse di proprietà dell'Acquirente per l'invio e la ricezione di posta elettronica personale, per la consultazione e la pubblicazione su social media, per l'accesso, il download e lo upload in siti in rete di materiale di qualsivoglia natura). L'Acquirente si riserva di intraprendere ogni azione necessaria in caso di accesso o uso di risorse informatiche che potessero rivelarsi essere legati alla pedofilia, pedo-pornografia, alla pornografia, alla discriminazione e alla diffamazione per orientamento politico, sessuale e religioso. Qualora il Fornitore dovesse usare proprie risorse hardware e software (ad esempio, ma non solo, applicativi e programmi), il Fornitore si impegna a garantire l'origine lecita e il rispetto delle leggi di proprietà intellettuale e in particolare dei diritti e degli obblighi di licenza. Inoltre, il Fornitore si impegna a garantire che le risorse hardware e software che dovessero essere collegate a risorse informatiche di proprietà dell'Acquirente, per diretta o indiretta responsabilità, siano libere da applicazioni nocive (i.e. malware o malicious software) quali virus, worms, trojan horses, eccetera e siano conformi agli standard di sicurezza informatica.
- 16.6. Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevato l'Acquirente da qualsiasi danno e/o passività e/o spesa l'Acquirente medesimo dovesse subire quale effetto della violazione degli impegni, delle dichiarazioni e garanzie qui contenuti. Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie ed opportune, almeno con lo stesso livello di diligenza adottato per proteggere le sue informazioni riservate, ma nondimeno inferiore agli standard professionali applicabili, per evitare l'uso non autorizzato, la divulgazione o la pubblicazione delle Informazioni Riservate nonché, al fine di prevenire accessi non autorizzati alle Informazioni Riservate, la loro sottrazione, la loro alterazione o comunque la loro manipolazione.
- 16.7. Il Fornitore riconosce e accetta che le Informazioni Riservate resteranno di proprietà esclusiva dell'Acquirente, il quale rimarrà titolare esclusivo di ogni diritto di proprietà intellettuale sulle Informazioni Riservate che dovranno essere pertanto restituite all'Acquirente e/o distrutte (insieme ad eventuali copie), al completamento dell'Ordine e/o non appena ne facesse richiesta l'Acquirente stesso; su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a rilasciargli un'attestazione dettagliata e sottoscritta di tale restituzione o distruzione. Il Fornitore non dovrà depositare o registrare domande di brevetto o di altri diritti di proprietà intellettuale che possano avere in tutto o in parte ad oggetto il contenuto delle Informazioni Riservate, o che possano essere direttamente o indirettamente connesse con le Informazioni Riservate e, per l'effetto il Fornitore si impegna a sottoscrivere qualsiasi documento o compiere qualsiasi atto si rendessero necessari per la tutela dei diritti dell'Acquirente.
- 16.8. Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità del Fornitore continueranno anche successivamente al completamento dell'Ordine e/o al termine di qualsiasi relazione commerciale con l'Acquirente, pertanto

fintantoché le informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, o nel caso in cui l'Acquirente non ne autorizzi per iscritto la divulgazione.

- 16.9. Il Fornitore si obbliga altresì a non fornire ad altri i Prodotti forniti su disegni o progetti dell'Acquirente o delle sue società affiliate, anche se non riportano nome, marchio, simbolo, logo, altro segno distintivo, dell'Acquirente stesso o delle sue società affiliate. I contravventori saranno perseguiti a norma di legge.
- 16.10. In assenza di previo consenso scritto dell'Acquirente, il Fornitore non potrà (a) rilasciare alcun comunicato stampa, annuncio pubblico, smentita o conferma del Contratto o del suo oggetto; né (b) annunciare o divulgare, in alcun modo, un eventuale Ordine di Prodotti che l'Acquirente abbia effettuato.

17. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 17.1. L'Acquirente è, e deve rimanere, l'unico titolare di: (i) ogni diritto di proprietà intellettuale relativo all'Ordine, e/o al Contratto, e/o al Prodotto e/o al progetto del Prodotto, sviluppato direttamente o indirettamente dal Fornitore e, (ii) ogni correlata documentazione tecnica del Fornitore e/o documentazione tecnica dell'Acquirente.
- 17.2. Nel caso l'Ordine abbia ad oggetto una o più attività di carattere inventivo e/o ideativo, e/o di sviluppo, quali ad esempio, ricerca, progettazione, sperimentazione, prototipazione, sviluppo, il Fornitore e l'Acquirente convengono che, a fronte dei compensi pattuiti per l'esecuzione dell'Ordine, indipendentemente dalla loro proteggibilità in base alle leggi di tutela della proprietà intellettuale nazionale e/o internazionale, il Fornitore cede a favore dell'Acquirente tutti i diritti di proprietà intellettuale, nessuno escluso o eccettuato, compresi tutti i diritti patrimoniali e di utilizzazione economica o meno, sui risultati ("Risultati") delle attività dell'Ordine, pertanto l'Acquirente potrà disporre liberamente dei Risultati e delle relative applicazioni industriali, ed essendo esclusivo titolare dei diritti di proprietà intellettuale, l'Acquirente potrà usare e disporre dei Risultati in ogni modo e forma (e.g. commercializzare, trasferire, dare in licenza modificare, variare, riprodurre, e aggiungere) potrà altresì eventualmente depositare o registrare domande di brevetto o provvedere ad altra tutela prevista dalle leggi in materia di diritto di proprietà intellettuale nazionale e internazionale, senza limiti di spazio e di tempo. L'Acquirente sarà quindi libero di utilizzare e disporre direttamente o indirettamente dei Risultati senza che, per tutto quanto sopra, possa essere sollevata dal Fornitore alcuna pretesa, salvo diversa disposizione inderogabile di legge. Il Fornitore si impegna fin d'ora per se e per i propri dipendenti e collaboratori, a sottoscrivere qualsiasi atto pubblico o privato o compiere qualsiasi atto che fosse necessario o richiesto dall'Acquirente o dalla legge per l'attuazione e la tutela di quanto sopra previsto.
- 17.3. Il Fornitore garantisce che i Prodotti forniti, i loro componenti ed accessori, nonché, in quanto applicabile, le opere dal medesimo realizzate per l'Acquirente, anche se successivamente elaborati dall'Acquirente o da terzi, su incarico dell'Acquirente non comportino contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi o comunque non comportino una violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi. A tale proposito, è onere del Fornitore di definire prontamente eventuali pretese di terzi che assumano violati i loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte dell'Acquirente dei Prodotti forniti, tenendo l'Acquirente manlevato ed indenne da tali pretese.
- 17.4. Nell'eventualità che il Fornitore dovesse incorporare nel Prodotto un qualche diritto di proprietà intellettuale di cui non sia titolare, il Fornitore si impegna fin da ora a garantire di aver previamente ottenuto il consenso ad utilizzare tali diritti di proprietà dai terzi che ne sono titolari, e di tenere manlevato e indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa vantata da terzi e fondata sull'asserita violazione di diritti di proprietà intellettuale, provvedendo altresì, a sue spese, a porre in essere una delle seguenti azioni: i) sostituire o modificare i Prodotti in modo tale da evitare ulteriori contestazioni sul diritto di utilizzo, fermo restando che dovranno, comunque, essere assicurate prestazioni equivalenti a quelle dei Prodotti originari; oppure ii) riprendere in consegna i Prodotti dall'Acquirente restituendo al medesimo il corrispettivo della fornitura.

18. DIRITTO DI RECESSO

- 18.1. L'Acquirente avrà il diritto di recedere dall'Ordine in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione scritta da trasmettersi al Fornitore. In caso di recesso, l'Acquirente sarà tenuto unicamente a rimborsare al Fornitore le spese che quest'ultimo dimostri di aver già sostenuto e i corrispettivi dei lavori già eseguiti in

esecuzione dell'Ordine e accettati dall'Acquirente alla data di efficacia del recesso, con rinuncia del Fornitore stesso a qualsiasi ulteriore pretesa per le prestazioni non eseguite.

19. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

- 19.1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti, l'Acquirente mediante inoltro di lettera raccomandata A.R. o PEC, assegnerà al Fornitore un termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, per porre fine all'inadempimento. A tale scopo, i rappresentanti delle Parti potranno incontrarsi non appena possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione per concordare sulle modalità adatte per porre rimedio a tale inadempimento; in ogni caso, l'impossibilità di raggiungere un accordo non farà venire meno né ridurrà in alcun modo l'obbligazione del Fornitore di porre rimedio a tale inadempimento. La tempestiva eliminazione di una violazione che sia stata oggetto di diffida ad adempiere ai sensi del presente articolo non potrà in nessun caso fare venire meno l'obbligo del Fornitore di pagare le eventuali penali o di risarcire gli eventuali danni subiti dall'Acquirente.
- 19.2. Decorso inutilmente il predetto termine di 30 (trenta) giorni, l'Acquirente potrà risolvere di diritto le presenti Condizioni Generali e/o l'Ordine informando per iscritto il Fornitore; la data di tale comunicazione scritta sarà considerata quale data di risoluzione.
- 19.3. Altresì l'Acquirente potrà, in ogni momento, previa comunicazione scritta al Fornitore, risolvere di diritto le presenti Condizioni Generali e/o l'Ordine/Contratto nei casi in cui:
- 1) il Fornitore sia inadempiente agli obblighi stabiliti negli articoli rubricati 12 ("accettazione e garanzie"), 14 ("Attrezzature"), 15 ("divieto di cessione e sub-appalto"), 16 ("tutela della confidenzialità e della riservatezza delle informazioni"), 17 ("diritti di proprietà intellettuale"), 20 ("conformità alle leggi"), 21 ("leggi doganali e sulle importazioni/esportazioni"), 22 ("norme a tutela del lavoro e della sicurezza") 23 (norme a tutela dell'ambiente"), 24 ("protezione dei dati personali") e 25 ("verifiche e ispezioni") di cui a queste Condizioni Generali; o
 - 2) il Fornitore abbia presentato domanda per una procedura di regolazione dello stato di crisi o di insolvenza, quali a titolo esemplificativo, accordo di ristrutturazione del debito, concordato preventivo, procedura fallimentare e liquidazione giudiziale o coatta amministrativa, ovvero volontaria; o
 - 3) la situazione societaria e/o economica e/o finanziaria del Fornitore sia tale da far ritenere all'Acquirente, che il Fornitore non sia in grado di adempiere correttamente alle sue obbligazioni; o
 - 4) si associ o sia sottoposto a qualsiasi forma di controllo anche indiretto, di un concorrente dell'Acquirente.
- 19.4. Ogni eventuale risoluzione delle Condizioni Generali e/o dell'Ordine, come previsto nei paragrafi precedenti, non pregiudicherà alcun diritto che l'Acquirente possa vantare nei confronti del Fornitore nascente da qualsiasi violazione avvenuta prima della data di risoluzione, ivi incluso il diritto di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti eventualmente subiti. Le condizioni che implicitamente o espressamente abbiano effetti dopo la risoluzione, continueranno a produrli nonostante la risoluzione stessa.

20. CONFORMITA' ALLE LEGGI

- 20.1. Il Fornitore garantisce che nell'esecuzione del Contratto si conformerà a tutte le leggi, le norme, i regolamenti i decreti, le prescrizioni, gli atti governativi, regolamentari o amministrativi applicabili nonché alle policy, alle procedure e alle istruzioni eventualmente comunicategli dall'Acquirente (la "Normativa") e dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge, permessi e licenze necessari in base alla Normativa per effettuare la fornitura dei Prodotti. Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla Normativa, garantendo l'Acquirente che, per tutta la durata del rapporto contrattuale, sarà in grado di fornire i Prodotti nel pieno rispetto di tale Normativa applicabile.
- 20.2. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Acquirente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione della fornitura dei Prodotti e, pertanto si obbliga a comunicare eventuali variazioni intervenute.
- 20.3. Ove nel corso della fornitura dei Prodotti si verificassero una o più condizioni di seguito elencate, il Fornitore dovrà provvedere a darne avviso immediato e per iscritto all'Acquirente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere i rapporti contrattuali in essere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456

c.c. - fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno - o affidare in danno al Fornitore la fornitura dei Prodotti ad una terza parte in possesso di tutti i requisiti richiesti. Ciò in particolare, a titolo esemplificativo, qualora il Fornitore:

- a) subisca, per qualsivoglia ragione una revoca o l'annullamento di una o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi o comunicazioni in suo possesso necessari per la fornitura dei Prodotti, o comunque qualora questi decadano per qualsivoglia ragione;
- b) non proceda al rinnovo di una o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze e comunicazioni.

20.4. Il Fornitore si impegna a comunicare all'Acquirente le variazioni legislative che possano influire sulle obbligazioni del Fornitore nella fornitura dei Prodotti.

20.5. In particolare, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'accettazione dell'Ordine, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, nel caso in cui, tali norme e prescrizioni si riferiscano specificatamente alle attività del Fornitore previste nelle presenti Condizioni Generali.

20.6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da tutte le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza del rispetto delle norme di cui sopra.

20.7. In caso di inadempimento del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Acquirente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avranno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il singolo Ordine.

21. LEGGI DOGANALI E SULLE IMPORTAZIONI/ESPORTAZIONI

21.1. Il Fornitore garantisce, in particolare, che nell'esecuzione del Contratto si conformerà alla Normativa applicabile in tema di dogane e import/export e fornirà tutti i documenti richiesti dall'Acquirente per o/ connessi a l'esportazione dal luogo di produzione e per l'importazione al luogo di uso finale del Prodotto, come a titolo esclusivo, ma non esaustivo, certificati di origine preferenziale, non preferenziale, permessi/licenze/autorizzazioni per l'esportazione, schede di sicurezza dei prodotti, caratteristiche tecniche del Prodotto, dichiarazioni di uso finale, elenco e origine delle sostanze, delle materie prime e dei componenti del Prodotto e etc..

21.2. In particolare, qualora, nell'esecuzione dell'Ordine e/o del Contratto, siano coinvolti beni e/o servizi e/o informazioni che possano essere soggetti a restrizioni applicabili in vari paesi, compresi i paesi dell'Unione Europea e gli Stati Uniti, in relazione all'esportazione di prodotti e tecnologie "a duplice uso", ovvero prodotti e tecnologie che possono avere un utilizzo sia civile sia militare, ovvero esclusivamente militare (e.g. Regolamento (UE) n. 821/2021 e ss. ii. mm., U.S. Export Administration Regulation - "EAR", ITAR etc.) il Fornitore ne darà tempestivamente comunicazione scritta ovvero, su richiesta dell'Acquirente, si impegna a rilasciare, con riferimento ai Prodotti e/o dei suoi componenti oggetto del Contratto, una dichiarazione scritta di applicabilità o non applicabilità della normativa sul controllo delle importazioni/esportazioni ovvero altri controlli di carattere doganale e/o a sottoscrivere qualsiasi documento o atto richiesto dall'Acquirente e connesso alla Normativa in tema di dogane e import/export.

21.3. Il Fornitore si impegna a consegnare all'Acquirente, al momento della presentazione della sua offerta commerciale e in caso di aggiornamenti e modifiche dei Prodotti e/o dei suoi componenti, tutte le informazioni e le dichiarazioni relative ad essi: quali a titolo esemplificativo ma non limitativo, e in quanto applicabili, la categoria della lista di controllo in accordo al Regolamento (UE) n. 821/2021 e ss. mm. e ii., o quella prevista da altra lista di controllo, quale ad esempio il ECCN (Export Control Classification Number) in caso di Prodotti di origine statunitense ai sensi dello US Export Administration Regulation (EAR), eventuali restrizioni e/o vincoli alla esportazione/riesportazione dei Prodotti e/o dei suoi componenti, il paese di origine dei Prodotti e relativi componenti, dichiarazione sull'origine preferenziale dei Prodotti, i dazi doganali sui Prodotti e codice HS dei Prodotti, i contatti del Fornitore qualificati a fornire ulteriori informazioni in merito ai Prodotti e ai suoi componenti e/o a rilasciare le dichiarazioni richieste. Il Fornitore dovrà prontamente informare l'Acquirente e, in ogni caso, prima della consegna a quest'ultimo dei Prodotti e/o dei componenti di possibili modifiche al Prodotto e/o ai suoi componenti che potrebbero avere un impatto per l'Acquirente al momento della loro importazione o esportazione.

- 21.4. Il Fornitore si impegna a informare prontamente l'Acquirente in caso di ricezione di eventuali notifiche di violazioni alle normative in materia di controllo all'esportazione o all'importazione che possano avere impatti sui Prodotti e/o i suoi componenti e/o sull'Acquirente.

22. NORME A TUTELA DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA

- 22.1. Il Fornitore si impegna ad impiegare nell'esecuzione della fornitura dei Prodotti esclusivamente personale in forza secondo le normative vigenti, fatta salva la facoltà di avvalersi di terzi, qualora ciò sia preventivamente autorizzato per iscritto dall'Acquirente. Il Fornitore, in aggiunta a quanto di seguito specificato, è responsabile nei confronti dell'Acquirente dell'esatto adempimento delle prestazioni effettuate dal personale in base alle presenti Condizioni Generali e di ogni eventuale danno possa derivare all'Acquirente dalla condotta dello stesso.
- 22.2. Il Fornitore è obbligato a ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, contribuzione, previdenza e assicurazioni sociali, fiscale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il Fornitore deve pertanto attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni, l'igiene e la sicurezza del lavoro. Il Fornitore si obbliga ad attuare, nei confronti del personale occupato nelle prestazioni di cui alle presenti Condizioni Generali e oggetto dell'Ordine, condizioni normative, retributive, contributive, previdenziali e assicurative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili (sia nazionali che territoriali), garantendo e manlevando l'Acquirente da ogni e qualsiasi possibile relativa azione.
- 22.3. Il Fornitore deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi o decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- 22.4. Il Fornitore deve, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Acquirente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra producendo la documentazione comprovante l'esatto assolvimento degli adempimenti derivanti dal contratto di lavoro intercorrente con il personale.
- 22.5. Il Fornitore si impegna a produrre a richiesta dell'Acquirente, il DURC in corso di validità del personale e del personale degli eventuali Subappaltatori Autorizzati, nonché l'attestazione inerente l'avvenuta corresponsione dei trattamenti retributivi e contributivi, previdenziali e assicurative. Resta espressamente inteso che il Fornitore sarà tenuto a produrre il DURC in corso di validità sino alla scadenza dell'ultimo termine di pagamento dell'ultima fattura.
- 22.6. L'Acquirente inoltre si riserva il diritto di non corrispondere al Fornitore i Corrispettivi allo stesso dovuti nel caso in cui il Fornitore non fornisca piena prova circa l'esatto adempimento, tramite l'acquisizione dell'opportuna documentazione, degli obblighi concernenti l'effettuazione ed il versamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi e degli altri obblighi di legge in relazione alle prestazioni di lavoro effettuate dal Fornitore e dal Subappaltatore Autorizzato. Il pagamento al Fornitore delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti; tali somme non saranno produttive di alcun interesse ed il Fornitore rinuncia ad opporre qualsiasi eccezione o pretesa nei confronti dell'Acquirente, ivi incluse richieste risarcitorie.
- 22.7. Il Fornitore è l'unico responsabile dell'osservanza delle norme di cui sopra, intendendosi l'Acquirente manlevato da ogni e qualsiasi pretesa economica e/o responsabilità, diretta o indiretta, derivante dal rapporto di lavoro intercorrente fra il Fornitore ed il personale di quest'ultimo e/o dal rapporto di lavoro intercorrente fra l'eventuale Subappaltatore Autorizzato ed il personale del medesimo. L'Acquirente è altresì sollevato da qualsiasi responsabilità, che ricadrà, pertanto, esclusivamente sul Fornitore, nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali occorsi al personale del Fornitore e/o sul Subappaltatori Autorizzati durante la fornitura dei Prodotti. L'inadempimento da parte del Fornitore a norme inderogabili di legge in materia giuslavoristica (incluso della contribuzione, previdenza e sicurezza) comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno subito.

23. NORME A TUTELA DELL'AMBIENTE

- 23.1. Ove richiesto dall'Acquirente, il Fornitore trasmetterà all'Acquirente tutta la documentazione (e.g. test, dati e informazioni) idonea a dimostrare che il Fornitore rispetti la Normativa applicabile in materia ambientale (e.g. protocolli, convenzioni internazionali, normative statali, federali, nazionali e sovranazionali) che disciplina la gestione, il trattamento, l'impiego, il trasporto, l'importazione, l'esportazione, la notifica, la registrazione o l'autorizzazione di sostanze o elementi chimici, agenti inquinanti, metalli e minerali, quali, a titolo esemplificativo la normative dell'Unione Europea RAEE (Direttiva UE 2012/19/UE) ROHS (Direttiva Europea 2011/65/UE e Direttiva delegata UE 2015/863), REACH (Regolamento CE 1907/2006), Pile e accumulatori (Direttiva 2013/56/UE), PoPs (Regolamento UE 2019/1021), "Conflict Minerals" (Regolamento UE 2017/821) o altre normative chimiche comparabili quali, a titolo esemplificativo, Toxic Substances Control Act (TSCA), California Proposition 65, Environmental Protection and Management Act 1999 di Singapore, e loro successive integrazioni e modifiche.
- 23.2. Qualora i Prodotti o i processi di fabbricazione dei Prodotti o l'attività del Fornitore o, in generale, la fornitura oggetto del Contratto, siano sottoposti alla suddetta Normativa, il Fornitore ne garantisce il rispetto e si impegna a trasmettere all'Acquirente ogni informazione necessaria a dimostrarne la conformità agli obblighi di legge.

24. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 24.1. Ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione di dati personali ("Normativa Privacy"), l'Acquirente e il Fornitore si danno reciprocamente atto che, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza, nell'esecuzione dell'Ordine potranno venir comunicati reciprocamente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i dati personali e di contatto (dati anagrafici, e-mail aziendali, telefoni aziendali, smartphone ad uso lavorativo, etc.) di amministratori, dipendenti e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono l'Ordine e/o vanno dare ad esso esecuzione.
- 24.2. Tali dati personali potranno essere oggetto di trattamenti consistenti, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione di tali dati e nel compimento di tutte le altre operazioni di trattamento di dati personali. I dati personali così raccolti verranno trattati per le finalità relative all'Ordine. Il trattamento potrà avvenire attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti dei quali sarà controllato l'accesso. I dati e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazione a terzi nel quadro delle finalità per cui sono stati acquisiti.
- 24.3. Pertanto, entrambe le Parti tratteranno tali dati personali nei limiti delle finalità connesse o strumentali all'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Ordine e in relazione all'adempimento di obblighi di legge e di esigenze di tipo operativo e gestionale, e per le stesse finalità tali dati personali potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. I dati verranno conservati fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto dell'Ordine e successivamente in ragione dei termini prescrizionali previsti per legge.
- 24.4. Ciascuna Parte, in qualità di titolare, si farà carico del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione di dati personali relativamente a dati personali di cui è titolare ai sensi della normativa medesima. Il Fornitore prende atto che su apposita sezione del sito dell'Acquirente, nella sezione "Responsabilità Sociale e Conformità Legale" è disponibile l'informativa resa dall'Acquirente ai sensi della Normativa Privacy sul trattamento dei dati personali del Fornitore.
- 24.5. Il Fornitore si obbliga a rendere edotti il suo personale e i suoi eventuali Subappaltatori Autorizzati delle norme operative generali qui rappresentate ed eventualmente di quelle ulteriori comunicategli dall'Acquirente, fermo restando che tali soggetti, in ogni caso, operano sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Fornitore. Il Fornitore dovrà far sì che per lo svolgimento delle loro attività, il suo personale e i suoi eventuali Subappaltatori Autorizzati, siano vincolati a utilizzare tali dati in stretta osservanza delle clausole e condizioni previste nelle presenti Condizioni Generali e solo per le categorie di dati cui è previsto che abbiano accesso.
- 24.6. Il Fornitore dovrà operare con la dovuta diligenza nel trattamento dei dati personali, in ottemperanza alla normativa vigente in tema di trattamento di dati personali ed alle indicazioni ricevute dall'Acquirente, e

manleverà e terrà indenne l'Acquirente da ogni richiesta di risarcimento danni proveniente da terzi, che sia dovuta a sua colpa o dolo, motivata o causata da un comportamento (anche omissivo). Alla cessazione del rapporto contrattuale per qualsiasi causa, il Fornitore si impegna ad eseguire le istruzioni impartite dall'Acquirente per la conseguente cessazione del trattamento dei dati personali.

- 24.7. Il Fornitore si obbliga altresì per sé e per il proprio personale e Subappaltatori ad adempiere al dovere di riservatezza per tutti i dati personali dell'Acquirente di cui sia venuto a conoscenza in forza dell'esecuzione degli Ordini. Tale obbligo rimarrà in vigore anche dopo la cessazione del trattamento dei dati personali da parte del Fornitore.
- 24.8. Qualora nell'ambito del Contratto, il Fornitore effettui per conto dell'Acquirente un trattamento di dati personali di cui l'Acquirente è "Titolare" ai sensi della Normativa Privacy, il Fornitore sarà per l'effetto nominato responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e si atterrà alle istruzioni impartitegli dall'Acquirente nell'atto di nomina. In assenza di istruzioni specifiche dell'Acquirente, troveranno applicazione, in riferimento all'Ordine e/o Contratto nell'ambito del quale il Fornitore effettua il trattamento di dati personali per conto dell'Acquirente, i principi espressi dalla Normativa Privacy, tra cui quelli dell'art. 28 del GDPR e, laddove applicabile, e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e successive modifiche relativo agli amministratori di sistema, previa valutazione in ordine alle caratteristiche di capacità, affidabilità ed esperienza dei soggetti designati.

25. VERIFICHE E ISPEZIONI

- 25.1. Nel rispetto delle procedure di qualità, e di responsabilità e sostenibilità sociale dell'Acquirente o dei suoi clienti, durante il periodo di validità delle presenti Condizioni Generali e/o dell'Ordine, l'Acquirente ha il diritto di verificare, in ogni momento, il corretto adempimento da parte del Fornitore delle obbligazioni dell'Ordine e/o del Contratto, degli altri obblighi previsti dalla Normativa e, in particolare, l'adesione del Fornitore e dei suoi Subappaltatori Autorizzati e eventuali subfornitori, ai principi etici di responsabilità e sostenibilità sociale sopra menzionati. Le ispezioni e/o verifiche suddette potranno essere condotte, anche senza previa comunicazione al Fornitore, dall'Acquirente o da suoi incaricati, tramite accesso alle strutture e alle aree del Fornitore, o richieste di dati, informazioni, o altri documenti o compilazione di questionari, nelle modalità e nei termini previsti dall'Acquirente. Il Fornitore dovrà rispondere alle verifiche e alle ispezioni dell'Acquirente o dei suoi incaricati, in tempi ragionevoli senza indugio; le predette ispezioni / verifiche non limiteranno in alcun modo le responsabilità del Fornitore nei confronti dell'Acquirente per i Prodotti forniti.

26. MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SOCIETARIA DEL FORNITORE

- 26.1. Il Fornitore riconosce che la decisione dell'Acquirente di incaricarlo delle attività descritte nell'Ordine, è essenzialmente basata su una previa e positiva valutazione delle capacità professionali, finanziarie e manageriali del Fornitore, ed alla sua complessiva capacità di assicurare la corretta e tempestiva esecuzione di tutte le attività oggetto dell'Ordine.
- 26.2. Il Fornitore si impegna ad informare prontamente l'Acquirente di ogni cambiamento nella sua organizzazione manageriale o nella sua struttura azionaria ed è consapevole che, se l'Acquirente, a sua discrezione, riterrà che tali cambiamenti incidano sostanzialmente sulla capacità del Fornitore di operare in modo corretto e nei tempi previsti, potrà avvalersi dei diritti di cui all'articolo precedente.

27. FORZA MAGGIORE

- 27.1. Ciascuna Parte non sarà tenuta a rispondere del mancato o ritardato adempimento alle obbligazioni derivatigli da un Ordine, nel caso in cui possa provare che tale inadempimento è dovuto ad un evento di forza maggiore, intendendosi per evento di forza maggiore, un evento (i) che sia al di fuori del potere di controllo della Parte che lo subisce, (ii) che, al momento della sottoscrizione del singolo Ordine, non era ragionevolmente prevedibile, al pari dei suoi effetti, da detta Parte e, (iii) che non era da quest'ultima altrimenti evitabile e/o rimediabile. A titolo esemplificativo può essere considerato un evento di forza maggiore eventi naturali come incendi, terremoti, alluvioni, inondazioni, e anche atti di guerra, di ribellione, atti di terrorismo, provvedimenti governativi, amministrativi, tumulti, embarghi o altre misure restrittive adottate nei confronti di uno stato e/o di un ente e/o di una persona fisica o giuridica. Sono esclusi dalla



definizione di “evento di forza maggiore” i seguenti eventi: mancanza, carenza, interruzioni o rallentamenti nel reperimento di materie prime, componenti (siano o meno essenziali) delle sostanze etc., scioperi, serrate, rallentamenti, mancanze o altre interruzioni dei mezzi di trasporto o di lavoro di una Parte, o la condizione finanziaria di una Parte.

- 27.2. Al verificarsi di un evento di forza maggiore come sopra definito, la Parte impossibilitata ad adempiere provvederà ad informare l'altra Parte immediatamente e per iscritto del verificarsi di detto evento nonché dei suoi effetti. I termini di consegna rimarranno sospesi per tutta la durata di tale causa di forza maggiore, fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo.
- 27.3. Nel caso in cui l'evento di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 90 (novanta) giorni, l'Acquirente avrà la facoltà (i) di risolvere l'Ordine in relazione al quale si sia verificato l'evento di forza maggiore, dandone preavviso scritto al Fornitore e (ii) di ottenere la restituzione di tutte le somme già previamente pagate al Fornitore.
- 27.4. In nessun caso ritardi causati da un sub-fornitore e/o sub-appaltatore del Fornitore, possono costituire un evento di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di questo Articolo, a meno che essi siano stati a loro volta causati da eventi di forza maggiore, così come definiti dal primo paragrafo.

28. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 28.1. Le presenti Condizioni Generali, saranno regolate ed interpretate sulla base della legge italiana. Qualunque controversia che dovesse insorgere in connessione alle presenti Condizioni Generali sarà devoluta alla giurisdizione del tribunale di Bologna.

29. VARIE

- 29.1. Le presenti Condizioni Generali si applicheranno a qualsivoglia Ordine e/o Contratto sottoscritto tra le Parti, restando peraltro inteso che in caso di difformità tra le previsioni di queste Condizioni Generali e quelle di un Ordine, prevarranno quelle di cui all'Ordine.
- 29.2. Ogni diritto o rimedio dell'Acquirente previsto da queste Condizioni Generali e/o da uno specifico Ordine non pregiudica ogni altro diritto di legge dell'Acquirente, sia esso previsto o meno dalle presenti Condizioni Generali e/o da un Ordine.
- 29.3. Eventuali modifiche e variazioni ad un dato Ordine si intenderanno valide ed efficaci soltanto se risultante da atto scritto debitamente sottoscritto da un rappresentante, dotato degli opportuni poteri, di ognuna delle Parti.
- 29.4. Nel caso in cui una qualche previsione di queste Condizioni Generali sia invalida, illegittima, o inefficace ai sensi di quanto disposto da una qualsivoglia norma di legge, tale invalidità, illegittimità o inefficacia non si estenderà in alcun modo alle altre pattuizioni qui previste.
- 29.5. L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle presenti Condizioni Generali o di Contratti non costituiscono rinuncia dell'Acquirente diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni previste nel Contratto.
- 29.6. L'Acquirente e il Fornitore confermano di essere parti indipendenti ed autonome. Fatti salvi gli obblighi assunti dal Fornitore con l'Ordine, le Parti espressamente dichiarano che la fornitura dei Prodotti, avverrà in piena autonomia di organizzazione, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione. L'Ordine non costituisce alcun rapporto di associazione, consorzio, società, organizzazione comune o agenzia tra l'Acquirente e il Fornitore. Nessuna Parte ha il potere di vincolare o assumere obbligazioni per la rispettiva controparte, senza il previo consenso scritto della controparte interessata.